

Elena Vannucchi

PROPRIETÀ COMUNI E PROTEZIONE DEL TERRITORIO  
NEGLI STATUTI QUATTRO-CINQUECENTESCHI  
DELLA MONTAGNA PISTOIESE

[Già pubblicato in *Comunità e beni comuni dal Medioevo ad oggi*.

Atti della giornata di studio (Capugnano, 10 settembre 2005), a cura di Renzo Zagnoni,  
Porretta Terme - Pistoia, 2007, pp. 85-96.

© Gruppo di studi alta Valle del Reno (Porretta Terme - Bo) - Società Pistoiese di Storia Patria  
(Pistoia) - Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - [www.alpesappenninae.it](http://www.alpesappenninae.it)]

L'analisi delle normative concernenti gli usi comuni ed i beni civici delle comunità montane nella zona appenninica fra Toscana ed Emilia prende l'avvio cronologico per lo più dal tardo medioevo, in quanto la possibilità di fruire della fonte documentaria per eccellenza, cioè gli statuti, almeno fino intorno agli inizi del XV secolo, è assai esigua. Se si eccettua, infatti il precoce caso dello statuto di Sambuca Pistoiese, la fonte più antica delle compilazioni normative delle comunità montane risale infatti al primo decennio del Quattrocento: si tratta di quella del Comune di Lizzano (1413) che consta in realtà del solo libro concernente i danni dati. Mancata produzione, utilizzo prevalente di norme consuetudinarie per cui risultava praticamente inutile la redazione scritta di regole ampiamente conosciute dalla collettività perché quotidianamente applicate, perdita documentaria: molte sono le problematiche legate a questa assenza, non è questo luogo per indagare; è comunque un dato di fatto che, pur mancando la maggior parte delle compilazioni fino al 400, tuttavia possiamo ritenere la documentazione superstite di età più tarda fortemente significativa. Le produzioni regolamentative posteriori, infatti, si ritengono efficaci testimonianze anche per le epoche anteriori; queste compilazioni, infatti, pur ricche di variazioni, correzioni o aggiunte, dovute a situazioni tanto contingenti quanto momentanee, che hanno un significato preciso nella storia particolare di singole collettività, assemblate in statuti *de novo confecti*, in realtà sono sempre modellate su esempi precedenti; perciò rimangono palesi anche nelle compilazioni più tarde i principi informativi della vita collettiva di queste comunità montane, conservatisi non tanto per anacronismi o come anticaglie, quanto come realtà comunque presenti in un paesaggio antropico, e poi economico, più o meno sempre uguale - o più o meno sempre mutevole - a causa delle medesime dinamiche. In queste documentazioni restano dunque presenti gli esiti delle meccaniche giuridiche per le quali consuetudini mantenute divengono normative codificate.

Lo spettro di ricerca, quindi, copre l'arco di tempo dei secoli XV - XVI, prendendo come momento iniziale, come si è detto, la compilazione del Comune di Lizzano (1413) e come momento finale l'inizio della legislazione medicea sull'ambiente.

Le vicende storiche di quella ampia zona montana a ridosso di Pistoia che prese il nome di *Montagna Superiore*, compresa nel capitanato della Montagna, sono generalmente note, seguendo esse il corso di quelle in cui fu coinvolta la dominata Pistoia in relazione all'acquisizione e poi all'inglobamento definitivo nello stato fiorentino dell'inizio del 400. In questo lungo periodo la montagna di Pistoia fu soggetta di volta in volta a mutamenti territoriali, a modifiche, scissioni, accorpamenti distrettuali effettuati dalla Dominante, eventi che, in realtà non toccarono l'andamento interno delle comunità locali.

Queste, richieste come era d'uso e prassi di presentare all'approvazione fiorentina i propri statuti, obbedivano agli ordini, effettuando di volta in volta, a seconda delle scadenze prescritte, di tre, cinque o anche dieci anni, aggiunte, variazioni, correzioni, suggerite o determinate dall'andamento della vita comunitaria o da cause esterne come ad esempio problemi di carattere economico causati da carestie, (1483, 1505) pestilenze, o da gravami fiscali di volta in volta più o meno aggettanti sullo stato dell'economia locale e facenti essi la differenza nella realtà delle comunità e delle popolazioni. Le vicende storiche, le "grandi" vicende storiche, se sembrarono avere una eco lontana nella documentazione statutaria, in realtà furono presenti nelle modificazioni alle quali sottoposero la vita locale, come ad esempio tassazioni e balzelli contro i quali le popolazioni montane insorsero più

volte con vere e proprie ribellioni (si ha notizia di sollevazioni negli anni 1457 e 1464, ad esempio). Questo, però, non significa, almeno a mio parere, che la dislocazione geografica dei comuni montani, la lenta penetrazione del controllo e dell'amministrazione della città dominante e le peculiarità di autogoverno, di fatto caratterizzassero la fisionomia di queste comunità, cristallizzandole in una sorta di immobilismo, in cui si mantennero sacche di resistenza - per così dire - di antiche forme di organizzazione del territorio, e di conduzione, con conseguente immobilismo e ripetitività nelle compilazioni legislative. A dire il vero non vedo, e spero che non si tratti di un fenomeno di miopia, quello che sembra un contrasto tra divenire storico e immobilità costituente; è vero che è corretto parlare, almeno in assoluto, di comunità che poco mutarono le loro norme di regolamentazione, mantenendo dispositivi nati dalla concrezione e concretizzazione di consuetudini ed usanze spesso risalenti assai indietro nel tempo, ma ancora e sempre validi, e conservando intatte le disposizioni legate a precedenti forme di sopravvivenza di norme consuetudinarie fattesi poi legge.

Può essere in parte vero anche che la "grande" storia ebbe scarsa incidenza sulle norme che regolamentarono la vita interna di questi comuni, a meno che non abbiano di fatto gravato direttamente sullo svolgersi delle consuete loro attività; ma ritengo inesatto, o, comunque almeno approssimativo, affermare che le comunità montane erano in qualche modo isolate dalla storia e che mantenevano forme di regolamentazioni ancora desuete.

Credo invece che sia più corretto e meno drastico, o più aperto ad una discussione costruttiva, parlare di collettività che, seppur inserite in un contesto istituzionale diverso da quello di origine, non subirono determinanti mutamenti nel loro assetto legislativo, in quanto la coscienza di collettività politica era ormai già acquisita e consolidata, qualunque fosse la griglia istituzionale in cui essa venisse inserita. Le comunità continuarono la loro vita, che era quella legata alla realtà economica quotidiana della sopravvivenza, inderogabilmente ancorata alle attività agro-silvo-pastorali, all'utilizzo delle risorse del territorio, alle quali esse dovevano il sostentamento e, soprattutto, la loro autosufficienza.

Il diritto e la statuizione come compaiono dagli statuti della montagna sono sì strettamente legati alla storia locale, ma anche e soprattutto alle esigenze di comunità viventi, caratterizzate dalla mobilità e flessibilità connessa alla realtà economica ed alle esigenze di sopravvivenza e costituita per la maggior parte da consuetudini (la stessa teoria per le città pronunciata per gli statuti cittadini da Weber e ripresa da Willoweit). Così se si deve riprendere il concetto dicotomico di cui sopra, di contrasto tra immobilità e dinamismo, tra fluire e stare, credo che ci si debba invece riferire alla constatazione che, in presenza di una situazione storica intesa come statica in senso deterministico, essendo la montagna pistoiese la periferia della dominata Pistoia, a sua volta periferia della dominante Firenze, è simbolica invece la costante attività decisionale e la produzione legislativa delle comunità montane; segno importante di adeguamento a situazioni diversificate. Addizioni e correzioni, nuovi capitoli di carattere ordinario o straordinario di volta in volta decisi, votati dalle comunità riunite a consiglio e doverosamente trascritti, sono infatti presenti in numero consistente e sparsi nelle miscelanee degli archivi; essi rappresentano in realtà un continuo aggiornamento, anche a breve distanza cronologica, in rapporto al volgere delle condizioni di vita.

Le fonti a cui si fa riferimento in questo studio sono le normative afferenti ai seguenti comuni: Lizzano (1413 con le aggiunte del 1427)<sup>1</sup>, Brandeglio (1419)<sup>2</sup>, Cutigliano (1489)<sup>3</sup>, San Mommè (1492<sup>4</sup> e 1523)<sup>5</sup>, San Marcello (1568)<sup>6</sup>, Saturnana (1582)<sup>7</sup>, Sarripoli (1584)<sup>8</sup>, Piteglio (1569- 70)<sup>9</sup>.

---

<sup>1</sup> ASF, *Statuti delle Comunità soggette e autonome*, 403.

<sup>2</sup> *Ibidem*, 95.

<sup>3</sup> *Ibidem*, 296.

<sup>4</sup> *Ibidem*, 788.

<sup>5</sup> ASP, *Raccolte*, 6, cc. 1385<sup>v</sup>-1387<sup>v</sup>.

<sup>6</sup> *Ibidem*, *Leggi deliberazioni inventari*, 36, cc 112<sup>r</sup>-116<sup>v</sup>.

<sup>7</sup> *Ibidem*, *Raccolte*, 6, c. 845<sup>v</sup>-848<sup>v</sup>.

<sup>8</sup> *Ibidem*, *Raccolte*, cc. 1294<sup>r</sup>-1304<sup>r</sup>.

<sup>9</sup> *La vita nei castelli. Gli statuti del XVI secolo di Calamecca, Crespole, Lanciole e Piteglio*, a cura di R. Barducci, Cristina Dazzi, Antonio Orsucci, Lucia Strufaldi, Piteglio 2001.

È inteso che per costruire un quadro economico e sociale completo manca il richiamo ad altre fonti importanti, come ad esempio quelle fiscali o le ampiamente utilizzate tavole delle possessioni, o i catasti; per una indagine, invece propriamente giuridico-economica per l'argomento di cui siamo qui a trattare è sufficiente il testo normativo. È da intendere, inoltre, che quando si parla di statuti in realtà si compie una sintesi lessicale non proprio corretta, perché non tutte le normative che sono state analizzate fanno parte di un *corpus* omogeneo ed organizzato esprimente la totalità della statuizione locale; si tratta infatti, oltre a "statuti" completi" (Brandeglio 1419, Cutigliano 1489) di parti di statuti ("Danni dati" di Lizzano 1413); oppure di capitoli di aggiunte, correzioni, addizioni, spesso anche in forma frammentaria, reperiti in serie archivistiche miscellanee. Siamo dell'opinione, però, che tale precisazione assuma esclusivamente importanza solo a livello di semantica giuridica, in quanto la volontà di regolamentare e di ordinare una materia come quella agro-silvo-pastorale e dei beni comuni di pertinenza delle singole comunità ci appare sufficiente motivazione per trattare il materiale come formalmente completo e, in sé, esaustivo.

La storia economica in cui inquadrare generalmente le realtà locali è quella di una montagna che nei primi secoli del Medioevo aveva visto un popolamento relativamente denso, intensificatosi tra 400 e 500 grazie alla possibilità di sfruttamento delle ampie risorse del territorio: esteso manto boschivo, abbondanza d'acqua, pascoli e castagni, che rendevano la sopravvivenza possibile. I boschi servivano non solo per il taglio ad uso di carbone ma anche per la lavorazione e l'artigianato e per il mantenimento della lavorazione del minerale ferroso proveniente dall'Elba. Il grande cambiamento dell'economia montana avvenne proprio intorno alla metà del Cinquecento, quando la Toscana boschiva rientrò nel grande quadro di interesse economico di sfruttamento della casata dei Medici; nel momento in cui il controllo della raffinazione e lavorazione del minerale di ferro passò sotto la Magona granducale; da quel momento la casata dei Medici ebbe tutto l'interesse a condurre uno sfruttamento maggiore e più razionalizzato delle risorse boschive, mediante una serie nutrita di ordini, bandi e disposizioni, atte a proteggere i beni naturali.

Quando si parla di protezione del territorio si intende un concetto assolutamente moderno, se considerato come una serie norme e comportamenti atti a salvaguardare la sicurezza non solo del territorio ma anche degli uomini in relazione al territorio stesso, per la conservazione del paesaggio che oggi si definisce antropico, con lo scopo e l'intento di conservare e mantenere di una serie di ambienti, di ricchezze faunistiche e geografiche, geologiche, idrologiche e così via, che possano servire a mantenere viva e consegnare la memoria non virtuale di un ambiente, quello naturale, appunto. Ma parlare di conservazione nel contesto storico in cui ci stiamo muovendo significa riferirsi ad atteggiamenti collegati a due categorie ideologiche diverse, che corrispondono a ottiche diverse a seconda se il soggetto agente era il Comune locale o la Dominante. Dal punto di vista delle comunità rurali si perseguiva lo scopo di raggiungere un benessere identificabile nel mantenimento della vita materiale delle popolazioni e nella conservazione vitale di un ambiente che, depauperato di certe proprie peculiarità avrebbe eliminato anche la possibilità di sopravvivenza delle genti. In questa prospettiva vanno considerate una serie di norme e misure generiche, come quelle atte a scongiurare pericoli e disastri naturali, come incendi ed esondazioni di fiumi; norme, insomma, che si trovano di solito in tutti gli statuti comunali. Ad esse vanno aggiunte altre particolari disposizioni, connesse alla possibilità di sfruttamento per tutta la popolazione delle risorse locali, come ad esempio, i territori per il pascolo, le norme restrittive in materia di abbattimento di alberi o raccolte sconsiderate di frutti, o quelle protezionistiche contro la fruizione dei beni naturali da parte degli stranieri. Dal punto di vista della Dominante, invece, si trattava di garantire costante e bastevole approvvigionamento per le necessità della Magona; di tentativi di conciliare gli interessi, i bisogni e le consuetudini delle popolazioni locali circa l'utilizzo delle risorse naturali con il carico ed il costo economico di una attività industriale che costituiva parte importante dello scheletro dell'economia medicea; e, non da ultimo, di gestire affari legati a politiche di interessi personali, come ad esempio la creazione e la regolamentazione delle varie bandite di caccia. Ma veniamo *in medias res*, e vediamo quali sono i punti fondamentali della legislazione di queste comunità che, abbiamo detto, fondano la loro sopravvivenza sullo sfruttamento l'utilizzo di ricchezze e beni comuni e delle risorse naturali, che sono costituite da pascolo, legname, boschi, e vedremo, in un caso anche terre seminate. Nel complesso delle compilazioni di cui si siamo occupati le rubriche riservate alla regolamentazione di queste risorse, quando non specificamente prodotte, occupano un notevole spazio all'interno dell'insieme delle leggi, testimoniando in maniera inequivocabile l'interesse insistente delle comunità a sottolineare,

razionalizzare, definire un settore determinante per la propria sopravvivenza.

I territori di proprietà del comune vengono di volta in volta definiti con denominazioni diverse: a Lizzano la tenuta comunale si chiama *casale*, come a San Marcello e a Piteglio, e si tratta di territori destinati al pascolo, cioè alla "vicenda", così come il *guaime* di san Marcello, il *guaime* del territorio di Piteglio, chiamato *Guaima di Cerreto*, il *Cerreto* di San Marcello è invece costituito dai boschi comunali

Prima di procedere ad un rapido ed esclusivamente orientativo excursus delle rubriche e delle regolamentazioni riguardanti l'uso collettivo e la disposizioni protezionistiche sui boschi vorrei segnalare che si trovano indicazioni di terre dedicate alla semina collettiva in misura abbastanza sporadica; probabilmente ciò è dovuto al fatto che l'attività di semina, data la caratteristica conformazione dei luoghi, aveva assunto carattere di funzione accessoria e limitata alla forma economica di sussistenza, per la quale alla maggior parte della popolazione erano presumibilmente sufficienti appezzamenti di assai ridotta misura, ricavati di risulta ai margini dei boschi e bastanti ai modesti fabbisogni familiari. Se ne rinviene notizia a Cutigliano: la *vendita all'inchanto del terraticho* ceduto al migliore offerente (*a chi più ne dà*) con il pagamento di 7 soldi per ogni staio di grano seminato e 4 soldi per ogni staio d'orzo, intendendo computato il prezzo sulla quantità di grani da seminare e non sulla resa delle terre, con la facoltà di reiterare la semina per tre anni consecutivi. Il prezzo alto e i tempi brevi danno conto di come l'attività agricola in queste zone fosse particolarmente poco redditizia e, soprattutto difficile da praticare. Particolari problemi e maggiori limitazioni sembrano porsi nel Comune di San Marcello, quando nei capitoli del 1568 si sottolinea il divieto di *seminare e lavorare ne luoghi et beni comunali senza espressa licentia in scriptis del notaro del Comune di San Marcello*, pena una multa di 10 soldi e la perdita della semenza.

Il pascolo, che rappresentava la principale attività delle nostre montagne, era organizzato come esercizio collettivo nel molteplice sistema della "vicenda", del pagamento obbligatorio per capo, e nell'acquisto diretto del pascolo per incanto. A Lizzano la partecipazione alla "vicenda" delle capre è cogente per tutti coloro che possedessero caprini, e con l'incarico, sancito da penale, per il pastore della vicenda (obbligatoriamente cittadino del comune) di denunciare coloro che, pur avendo capre, non le mandassero a pascolare con la vicenda del comune. La questione del pascolo delle capre doveva costituire un serio problema per la comunità lizzanese, se nelle addizioni del 1427 si sottolinea la necessità di avocare l'esecuzione e la riscossione delle condanne al capitano della Montagna, nel caso in cui il vicario di Lizzano non fosse sufficientemente sollecito nell'eseguire il suo incarico. È evidente che, oltre alla preoccupazione di inquadrare le attività collettive in regole precise e inderogabili, le necessità della comunità erano legate anche alla scarsa possibilità di sfruttamento dei territori ad uso di coltivo, unita al pericolo che uno sregolato pascolo di ovini avrebbe causato alla ricrescita sottoboschiva. A Cutigliano la vicenda delle capre e dei porci usufruiva di terreno vietato al pascolo di tutte le altre bestie *dome*, terreno per il quale si stabilivano e si descrivevano accuratamente ben determinati confini. Per il resto il pascolo del comune era regolamentato da una gestione precisa; gli animali erano tassati con sistemi proporzionali o legati al loro utilizzo: divisi in bestiame grosso e minuto, *bestie dome* e *bestie non dome*, o, più generalmente, indicate complessivamente come *bestie bovine, caprine, cavalline asinine*; infine i porci, per i quali le regole erano specifiche. A Lizzano dal 1 novembre al 1 maggio era concesso il pascolo alle bestie minute in cambio di una specifica somma; al di fuori di questi tempi chi voleva far pascolare le proprie bestie doveva o acquistare dal comune la pastura, o *sia d'accordo con chi comperasse la detta pastura*, con la facilitazione che ciascuna famiglia possa tenere *quattro capre nella vicenda sança pagare il detto soldo uno* (che era la tassa per il bestiame minuto). Il bestiame grosso, invece, intendendo bestia grossa *come si manda a pascere di fuori*, pagava 2 soldi. Muli, cavalli o asini pagavano 8 soldi l'anno; quindi erano considerati beni di lusso e non di consumo.

Lo stesso meccanismo di partizione era computato per la pastura dei porci, che potevano essere immessi a pascolare alla tassa fissa nei territori comunali, eccetto che nello spazio di tempo dal 1 settembre a metà dicembre, periodo nel quale tradizionalmente si macellano i suini e nel quale viene completato in maniera intensiva l'ingrassamento. Da metà dicembre al primo di marzo era poi obbligatorio comprare la pastura dei porci dal comune o *mettersi d'accordo col comperatore d'essa pastura*. Non è ben chiaro che cosa significasse *mettersi d'accordo*: se una forma di subappalto a carattere di patto personale o se, invece, una convenzione di sfruttamento collettivo di porzioni di pascolo a rotazioni e con specifiche condizioni.

A Cutigliano la pastura era venduta all'incanto dal primo di maggio: una settimana prima dell'ini-



zio del mese veniva bandito l'incanto e aggiudicato al miglior acquirente; tale vendita era valida per uno spazio di tempo che variava considerevolmente: un anno, due o più fino a dieci anni. È evidente che l'acquisto di una pastura per periodi lunghi come decenni costituiva in qualche modo una serie di diritti acquisiti assai pericolosi nell'equilibrio di gestione di beni comuni. È da vedere quale potesse poi essere l'esito.

Il diritto e l'uso del pascolo erano regolati da normative assai precise e rigide; le limitazioni cronologiche ineludibili, la distinzione di territori "banditi", cioè nei quali non era possibile condurre a pascolare gli animali, e di territori adatti al pascolo; le minuziose istruzioni circa il numero e la natura degli animali, le modalità di raccolta e le quantità permesse di prodotti naturali rappresentano una caratteristica di tutte le comunità di questa zona montana e avvertono come tutte sentissero preponderante la necessità di un equilibrio tra sfruttamento delle risorse, mantenimento dei beni comuni dell'ambiente naturale e necessità di sostentamento.

A San Mommè precise le delimitazioni geografiche oltre che cronologiche. Riguardo al pascolo lecito: *da detto Ombrone insino alla forretta della Vingigliaia laxando l'Ombrone seguitando dicta forretta della Vincigliaia insino alla tregiaia dove si passa del Comune di Piteccio per insino alla scholca laxando la strada in dicto luogo pigliadno irrio [il rio] del faldo insino arreno [al Reno] seguitando dicto Reno [...] nella quale bandita sia licito a potervi tornare ogni generatione di bestiame che sia delli huomini del Comune di Sancto Mome ma non prima che a caldendogosto e possi istare in ditta bandita insino a calendaprile, e da calendaprile insino a calendogosto sintenda essere bandita e ogni bestiame ne sia fuori.*

Risultano escluse, per ovvi motivi di razionalizzazione e capitalizzazione dei beni, le bestie di forestieri, per i quali le sanzioni risultano assai pesanti se sorpresi ad utilizzare indebitamente i beni di pascolo comuni. A Lizzano, ad esempio, le multe per i forestieri che lasciano i propri greggi a pascolare sono assai alte, complicate dall'obbligo aggiuntivo di risarcire eventuali danni causati al suolo comunale. Non solo, ma è anche rigidamente razionata la quantità di bestie di proprietà di stranieri ed il tempo di passo nel territorio comunale. Successive deroghe a alla severità di queste norme indicano che, in qualche caso, mutarono le esigenze e le condizioni di vita dei comuni, per cui anche la presenza di bestie straniere poteva essere motivo di cespiti di entrata, evidentemente non recuperabile da altra fonte. Interessanti a tal proposito le addizioni del 1427 poste in calce al libro dei danni dati di Lizzano in cui, a fronte delle severe disposizioni di 14 anni prima, si dispone che *qualunque forestiere, cioè non allibrato nel Comune de Liçano, da qui inanzi mettarà alcuna bestia minuta a pasturare ne la corte del detto comune paghi et pagare sia tenuto la gabella de le dette bestie per ognemodo, oltre a la compra del pascho denari quattro per ciaschuna bestia minuta.* Lo straniero si trova dunque a pagare assai caro il diritto di fruire del pascolo comunale, dovendo versare non solo la consueta gabella delle bestie, ma anche l'acquisto del pascolo. Negli statuti di Cutigliano, invece, era previsto in prima istanza la possibilità di acquisto all'incanto di pastura anche per gli stranieri, ad arbitrio del vicario del comune che si occupava di tale faccenda.

Disposizioni assai rigorose erano invece stabilite contro chi praticasse il pascolo nelle selve di castagni. Nelle nostre montagne la maggior risorsa e fonte naturale di ricchezza fu da sempre costituita dal castagno e dalla sua cura e coltivazione. Non è qui il caso di soffermarsi sul valore e sul significato della coltura del castagno e sulla ricchezza che essa ha sempre e da sempre apportato alle nostre terre di montagna; l'argomento è già noto. È invece più interessante sottolineare che la politica di protezione del territorio, come si è accennato, era molto attiva quando si trattava di contenere e regolare lo sfruttamento del bosco, indispensabile alla sopravvivenza. La possibilità di molteplice utilizzo del castagno, la protezione delle selve, la necessità del rimboschimento in particolare sono legate non soltanto ad una urgenza di economia interna, ma anche al bisogno di salvaguardare e razionare il recupero di una serie di beni deperibili e facilmente danneggiabili, come appunto la fonte alimentare, il materiale da costruzione, l'elemento primario combustibile, la materia per la produzione del carbone. Probabilmente le comunità montane non riuscirono in questo loro intento o, più semplicemente, per una serie di ragioni che qui non si indagano, non furono abbastanza sollecite nel produrre, porre in atto e controllare misure atte a contenere un fenomeno di arbitrario e sregolato utilizzo, fenomeno che nel pieno Cinquecento si farà più importante, o come tale sarà avvertito. Malgrado il loro impegno sembra infatti che le comunità della montagna sfruttassero in maniera poco razionale le selve, diradando quasi pericolosamente il manto boschivo e depauperando i boschi. Venne così a crearsi, almeno a quanto risulta dai frequenti interventi presenti nella legislazione medicea, un vero e proprio problema ambientale, al quale si legò l'interesse della casa Medici per lo

sfruttamento esclusivo, o quasi, delle risorse montane e beneficio della propria economia.

Ecco come le comunità autonome affrontarono il problema.

La protezione delle selve di castagni è attivata in primo luogo contro il pascolo abusivo: a Lizzano divieto di pascolo dalla fine di settembre fino alla fine di novembre, periodo successivo alla bacchiatura delle castagne; divieto presente anche nella normativa di Brandeglio: *Quod nulla turma porcarum vel aliquarum bestiarum possit intrare in silvis Comunis post bapnuccharum castanearum*, con l'avvertenza che tale disposizione era già stata enunciata in una precedente statuizione. A Saturnana è vietato anche il passo con bestie, soprattutto ai forestieri: *niuno forestieri possa passare al tempo con branchi di pechore per la via da Capogniana cioè al tempo delle castagnie*.

Anche la bacchiatura delle castagne era rigidamente regolamentata sia nei tempi sia nelle modalità; i divieti sono invece collegati alla raccolta del prodotto, Come si legge nelle disposizioni di Brandeglio la bacchiatura delle castagne era riservata ai comunisti, con l'assoluta esclusione di fruizione da parte di abitanti non del comune. In genere razionalizzata e regolamentata anche la successiva raccolta dei frutti rimasti dalla bacchiatura, chiamata "ruspo". A Saturnana *gli ruspaioli abbino andare inanti alle bestie tre giorni e se la guardia trovasse le bestie inanti a ruspaioli la detta guardia li possa achusare dinanti el vichario non possa dare licenta a ruspaioli*. Al "ruspo" ed alla regolamentazione del pascolo sono dedicati i primi 8 capitoli dello statuto di Piteglio del 1569-70, insieme all'indicazione della suddivisione delle "rendite", ovvero le partizioni territoriali dei beni comunali entro i quali non è consentito andare a pasturare *per tutto il mese d'ottobre et dicembre bestie d'alcuna ragione senza espressa licenza del vicario per il tempo che sarà. Et in prima del bestiame vogliamo che vi vadino tre di prima le povere persone a ricercare e ruspare le castagne et ghiande e di per innanzi all'altro bestiame per tre di la vicenda dei porci del comune et di poi l'altro bestiame*. Anche in questo caso il "ruspo" precede il "rumo", che consiste nel libero pascolo delle bestie nei boschi di castagni. Oltre ai frutti del castagno, come si è detto, anche la raccolta del legname è rigidamente regolata in numerose e dettagliate disposizioni: a Cutigliano si intima che *ingniuna persona ardischa et presuma di tagliare cerri in su quello del decto Comune alla pena di lire dua per ogni cerro che fussi tagliato*; la normativa si fa ancora più rigida nelle addizioni del secolo successivo, quando si fa dordina che orme che divengono più rigide nei capitoli del secolo seguente (addizioni del 1584): quando si ordina che chi non appartiene al Comune di Cutigliano o *habbia abitato in detto Comune per cinque anni, non possa tagliare legname di sorta alcuna*. Le ragioni sono chiaramente spiegate: *perché volseno che detto boscho et machia si preservi per uso degli habitatori di detto Comune di Cutigliano acciò abbino della legna per poter far fuoco*. La frequente usanza di spostarsi per fare legna in zone boschive di proprietà di comunità nelle quali non si era "allibrati", cioè non si pagavano tasse e quindi non si era ad alcun titolo parte della comunità stessa, e l'abitudine a portare con sé piccoli utensili da taglio per procurarsi legna in ogni occasione erano divenuti probabilmente abusi e malvezzi che non solo procuravano danni alla comunità ed ai beni comuni dei suoi abitanti, ma causavano in qualche modo interdizioni agli stessi all'uso ed allo sfruttamento di risorse alle quali essi avevano diritto in quanto abitanti del comune e "allibrati". Frequenti sono dunque, oltre i generici divieti di *portar ronchetti per far legna*, anche più specifiche proibizioni ad utilizzare il tempo in cui gli animali pascolavano per fare legna: *alcuna persona che guardasse bestie non possa portare scuriscelli pennati o altri ferri che potessino far danno con essi*. Le norme protezionistiche non riguardavano solo le piante di castagno ma anche altre specie arboree montane considerate pregiate ed utili come faggi o cerri, spesso evidentemente tagliati ancor troppo giovani in diradamenti inconsiderati che avrebbero creato gravi danni alla compattezza e al sistema di drenaggio del terreno: a Piteglio *non si possa tagliare faggi nè cerracchi o faggiotti, cerrakuli*; a Lizzano: *Providorono e ordinarono e detti statuari che niuna persona presuma o ardisca di fare o far fare nel bosco legname grosso sotto pena di lire cinque fiorini piccoli per ciascuno che a ciò contrafacesse e per ciascuna volta*. A Cutigliano l'utilizzo del legname è concesso per uso collettivo: *Item providono et ordinorono i sopradetti statuarii che ingniuna persona ardischa et presuma di tagliare cerri in su quello del decto Comune alla pena di lire dua per ogni cerro che fussi tagliato*. Le norme divengono più rigide nei capitoli del secolo seguente: [...] *per benefitio di detto Comune di Cutigliano, et per preservatione di legnami di esso, che nessuna persona di qualsivoglia grado, stato et conditione si sia che non sia del Comune di Cutigliano o habbia abitato in detto Comune per cinque anni, non possa tagliare legname di sorta alcuna salvo che gli uomini di Liççano per fare loro case o esse edificare le dette cantariuole e piane e altro ligname fare possa*.

Le intenzioni generali delle disposizioni dei capitoli delle comunità montane hanno dunque uno scopo ben preciso: non solo quello di regolamentare l'uso, lo sfruttamento e la razionalizzazione

delle risorse naturali comuni, ma anche quello, assai interessante, di salvaguardia dei beni che oggi si definiscono "beni ambientali" e come tali sono protetti. La comunità di San Marcello, nell'approntare i nuovi 11 capitoli circa la regolamentazione dei beni comuni e del territorio, considera *il grave danno che detta comunità risceve dalli forestieri et convicini tanto ne beni particolari quanto comunali, considera il grave danno che giornalmente si risceve nelle selve di detto Comune da donne et uomini*. L'urgenza della preparazione e scrittura di questi nuovi capitoli, originata proprio da necessità contingenti, si delinea ben chiara in quell'ottica di dinamismo e decisionalità vitale delle comunità montane di cui si parlava più avanti: la preoccupazione degli uomini del Comune di San Marcello era non solo quella di correggere abusi accertati e indebiti utilizzi di beni collettivi da parte di non aventi il diritto, per la salvaguardia dei beni di sostentamento della comunità, ma anche quella di rendere disponibile e fruibile un patrimonio comune naturale, tutelandone la fruizione *per l'advenire*.